



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CESARE BATTISTI"

Via dei Lauri 1 00049 Velletri (RM) - CF 95017570581 - P IVA 13026431000 - Cod Min RMIS05200R
Sede Uffici e Amministrazione Via F. Parri, 14 - 00049 Velletri tel 06 121125645
Eventi Artistici e Mostre Polo Espositivo Via L. Novelli 3 - Velletri
I n d i r i z z i d i S t u d i o:
Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N
Tecnico Agrario cod. RMTA05201L - Agrario Casa Circ. RMTA05202N - Agrario Serale RMTA052501
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale cod. RMRC05201Q
Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio cod. RMTL05201D
Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali cod. RMTD052013
e mail: RMIS05200R@istruzione.it - RMIS05200R@pec.istruzione.it - sito web: www.iisbattistivelletri.edu.it

CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
(integrazione al Regolamento di Istituto)

Approvato dal Consiglio di Istituto del 03 febbraio 2025 con delibera n. 62

PREMESSA

La scuola, comunità educante preposta alla formazione, l'accoglienza e l'inclusione, si impegna nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e più in generale nella prevenzione di qualsiasi forma di prevaricazione. L'obiettivo è mettere in atto strategie per contrastare comportamenti a rischio che possono derivare anche da situazioni di disagio sociale, non sempre riconducibili all'ambiente scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha portato anche all'aumento del cyberbullismo, una forma di prevaricazione che si manifesta tramite l'uso scorretto dei social network, attraverso la condivisione di foto o contenuti denigratori, volti a mettere a disagio, umiliare o escludere le vittime.

La facilità con cui i giovani e i ragazzi usano la tecnologia e la facilità con cui essi possono fare prepotenze informatiche, rendono più difficile capire il danno che si crea con le azioni virtuali e le conseguenze che ne derivano, in quanto spesso nel cyberbullismo manca il contatto fisico con le vittime. Inoltre, queste aggressioni sono spesso anonime.

Nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del 2021 è scritto:

“Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola

punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio”.

Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, integrato con il D.P.R. 235/07;

Vista la Direttiva Ministeriale 16 del 5 febbraio 2007 “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

Vista la Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari;

Vista la Legge 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”;

Viste le Linee di Orientamento del MI per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 2021;

Vista la Legge 17 maggio 2024 n. 70; “Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”,

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

BULLISMO

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

Per “bullismo” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione. (Legge 17 maggio 2024 n. 70).

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

INTENZIONALITÀ: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.

PERSISTENZA: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.

ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).

LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori

esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

Può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica (usando computer, smartphone, social network, messaggistica).

L'art. 1 comma 2 della Legge 71/2017 definisce il cyberbullismo: *“per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo, quali:

INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO: l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;

IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE: l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;

ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO: l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete

ANONIMATO DEL BULLO: l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il “disimpegno morale”.

LE DIVERSE FORME DI CYBERBULLISMO

NOME	DEFINIZIONE
Flaming	<i>Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.</i>
Exclusion	<i>Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.</i>

Denigration	<i>La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.</i>
Impersonation	<i>Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.</i>
Harassment	<i>Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.</i>
Cyberstalking	<i>È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.</i>

Happy slapping	<i>Letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.</i>
Sexting	<i>Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.</i>

ARTICOLO 2 - LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Quando si compiono azioni da “bulli” o “cyberbulli”, ci si può rendere responsabili di reati, ossia di un comportamento particolarmente grave che non rispetta la legge e che viene punito dallo Stato con pene che possono arrivare sino alla privazione della libertà personale (reclusione).

La responsabilità penale è personale, un minore già dall’età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso”, è soggetto a misure di sicurezza, che possono anche portarlo ad essere allontanato dalla propria famiglia d’origine.

L’AMMONIMENTO - È possibile inoltre che vi sia anche la misura dell’ammonimento nei confronti dell’autore di una condotta di cyberbullismo.

L’articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell’ammonimento prevista dall’art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.

“1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 , 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo):

ARTICOLI	REATI
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (Si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art.616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali

ARTICOLO 3 - RUOLI E RESPONSABILITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- organizza e coordina i Team Antibullismo e il Team per le Emergenze
- istituisce il Tavolo permanente per il monitoraggio del contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno Bullismo e Cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità);
- viene a conoscenza di episodi di bullismo da diverse fonti: studente, vittima o spettatore, genitori dello studente vittima o spettatore, il personale docente e non della scuola, gli operatori socio-educativi e sanitari, ecc...;
- informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il referente Bullismo e Cyberbullismo: azioni generali e specifiche.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Predisporre azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo del PTOF e del Patto di corresponsabilità;
- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali;
- predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo (L.107/2015; L.92/2019 art.3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e art.5 "Educazione alla cittadinanza digitale");
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'istituzione scolastica o da altri enti qualificati.

I DOCENTI

- Mettono in atto buone pratiche educative di convivenza e gestione di conflitti fra gli alunni;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli alunni;
- segnalano al Dirigente o al Collaboratore del Dirigente, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta di fatti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti, al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva.

I COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nei corridoi, nelle aree dove si svolgono gli intervalli, al cambio dell'ora di lezione;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente.

LE FAMIGLIE

- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;
- sono attente al comportamento dei figli;
- conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "Patto di corresponsabilità";
- conoscono il regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

- Conoscono e rispettano i regolamenti;
- sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- nella scuola secondaria sono chiamati a collaborare con l'istituzione scolastica, in particolare nell'attivazione della *peer education*;
- usano in modo responsabile la Rete e devono diventare capaci di gestire le relazioni digitali che instaurano anche fuori da scuola. La competenza digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e consapevole. Il quadro comune di riferimento europeo delle Competenze

Digitali (DIGCOMP) individua, tra le principali aree di competenza, proprio quella della sicurezza, intesa come protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza e uso sicuro e sostenibile.


TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- il Team per l'emergenza interviene nei casi acuti.

IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

ARTICOLO 4 - ESEMPIO DI PROCEDURA NEI CASI IN CUI SI VERIFICANO FENOMENI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO:



Interventi	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi /discussione in classe Informare e coinvolgere genitori Responsabilizzare gli alunni coinvolti (ri)stabilire regole di comportamento /di classe Counselling (sportello) ...	misure	Lettera di scuse da parte del bullo Scuse in un incontro con la vittima Sanzione disciplinare Compito sul bullismo Compiti / attività a favore della comunità scolastica

↕↕

4. Valutazione - Monitoraggio

Se il problema è risolto: rimanere attenti ← famiglia

Se la situazione continua: proseguire con gli interventi ← team anti-bullismo